

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

Riccardo ROSETTI

Presidente

Mario MONTANARO

Giudice rel. est.

Silvia VITELLI

Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2020 (a decorrere dal 05.12.2020) ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo *ex art.* 12, co. 2 (ultimo periodo), della legge 27.01.2012, n. 3 iscritto al **n. 3158/2020 del r.g.a.c.**

tra

FURFARO Domenico (cod. fisc. FRFDNC80H02H501Z), elettivamente domiciliato in Tarquinia, via Luigi Bellati n. 3, presso lo studio dell'avv. Norberto VENTOLINI, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

-reclamante-

e

PRISMA SPV S.r.l. (cod. fisc. 05028250263), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'avv. Pieremilio SAMMARCO (p.e.c.: pieremiliosammarco@ordineavvocati-roma.org), che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto del notaio in Verona, dott. Maurizio Marino, in data 20.07.2011 (rep. n. 68771; racc. n. 19339), in atti;

-reclamata-

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

-reclamata contumace-

OSSERVA

1. Domenico Furfaro ha proposto reclamo, ai sensi dell'ultimo periodo del co. 2 dell'art. 12 della legge 27.01.2012, n. 3, avverso il decreto in data 12.10.2020 (comunicato in data 13.10.2020) con cui il giudice



designato di questo Tribunale ha dichiarato improcedibile la proposta di accordo di ristrutturazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dallo stesso. In particolare, il reclamante ha dedotto l'erronea valutazione da parte di quel giudicante in ordine al mancato raggiungimento dell'accordo sulla base del dissenso espresso dalla Prisma SPV S.r.l. solo in data 22.09.2020, sette giorni oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata previsto dall'art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012, malgrado la proposta fosse stata ritualmente inviata a mezzo p.e.c. a tutti i creditori dal gestore.

Nel costituirsi nel presente giudizio di reclamo la Prisma SPV S.r.l. ha evidenziato, in particolare, come l'OCC (nel caso di specie, l'avv. Roberta Calvi) abbia effettuato la comunicazione della proposta di accordo e degli allegati, nonché del decreto del giudice delegato in data 26.06.2020 con cui è stata fissata l'udienza di cui all'art. 10, co. 1, della legge n. 3/2012, unicamente alla Prisma SPV S.r.l., e non anche al procuratore costituito per tale Società nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale, come disposto dal giudice con il suddetto decreto. E ha rilevato che, in ogni caso, con p.e.c. in data 22.09.2020 – quindi, anteriore all'udienza del 25.09.2020 fissata per la discussione della proposta – ha manifestato il proprio dissenso alla proposta del debitore, deducendo come, peraltro, il termine previsto dall'art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012 non sia perentorio.

L'Agenzia delle entrate Riscossione, pure ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

E' opportuno evidenziare, preliminarmente, come la Prisma SPV S.r.l. sia stata ammessa ad esprimere il proprio assenso non solo in relazione al credito chirografario di € 18.044,00 vantato dalla stessa, ma anche quanto al mutuo ipotecario di € 131.216,00 in quanto la proposta di Domenico Furfaro prevede il pagamento di tale credito privilegiato non integralmente, ma per € 63.030,25 (v. all. A al ricorso introduttivo) (art. 11, co. 2, della legge n. 3/2012).

Il reclamo è fondato.

2. L'art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012 dispone: *"I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso*



di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”.

La disposizione normativa suddetta non prevede espressamente la perentorietà del termine di dieci giorni prima dell'udienza, ma al contempo tale termine deve essere ritenuto perentorio *quoad effectum*.

Sebbene l'art. 152, 2° co., c.p.c. disponga che *“I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”*, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno evidenziato come, pur in assenza di espressa dichiarazione da parte del legislatore, un termine vada ritenuto perentorio tutte le volte che esso, per lo scopo che persegue e per la funzione che è destinato ad assolvere, debba essere rigorosamente osservato (cfr., tra molte, Cass. 22.07.1980, n. 4787; Cass. 27.07.1988, n. 4777; Cass. 06.06.1997, n. 5074; Cass. 30.01.2017, n. 2234).

Con riguardo al termine di cui all'art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012, tale disposizione sancisce che, nel caso di mancata espressione entro tale termine del dissenso da parte di un creditore (non privilegiato o, comunque, ammesso al voto), l'accordo si deve intendere raggiunto. In altri termini, al mancato rispetto del termine la norma in questione ricollega un effetto legale, quello – appunto – del conseguimento dell'accordo.

Proprio in ragione della definitività dell'accordo in caso di consenso da parte dei creditori che rappresentino il 60% dei crediti da soddisfare, l'art. 12, co. 1, della legge n. 3/2012 prevede: *“Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni (...)”*.



Da tale previsione si ricava anche che il termine di dieci giorni di cui all'art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012 non è solo per prestare il consenso, come prevede la lettera della norma (e come ritiene la Prisma SPV S.r.l. nelle difese svolte nel presente giudizio), ma anche il dissenso. In difetto di una manifestazione soprattutto contraria, infatti, l'accordo si intende raggiunto.

Il provvedimento reclamato merita, dunque, censura per avere ritenuto che l'accordo tra i creditori non sia stato raggiunto in ragione del dissenso espresso dalla Prisma SPV S.r.l., creditore che rappresenta l'82% dei crediti da soddisfare ed ammesso al voto per tale intera percentuale.

3. Il procedimento disegnato dalla legge presuppone, dunque, che per ritenere raggiunto o meno l'accordo si debba avere riguardo alla scadenza del termine di dieci giorni anteriore a quello dell'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 10, co. 1, della legge n. 3/2012. Successivamente i creditori medesimi possono, però, sollevare contestazioni a seguito della comunicazione da parte dell'OCC della sua relazione in ordine ai consensi espressi e al raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti, sancita dal primo periodo del co. 2 dell'art. 11 della legge n. 3/2012.

Neanche è possibile ritenere che la Prisma SPV S.r.l., nel manifestare il proprio dissenso, abbia comunque mosso delle contestazioni e che le stesse siano state ritenute dal giudice designato tali da giustificare la mancata omologazione dell'accordo, a prescindere da quanto indicato nella motivazione del provvedimento reclamato.

Le contestazioni che i creditori possono sollevare avverso la relazione trasmessa loro dall'OCC non si devono risolvere – con tutta evidenza – in un'espressione di voto dissenziente non espresso nel termine perentorio di cui all'art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012. Diversamente opinando, infatti, verrebbe aggirato il termine perentorio per l'espressione del proprio dissenso.

Con riguardo ai creditori ammessi ad esprimere il proprio assenso o meno all'accordo – da cui sono esclusi i creditori indicati dal secondo



e dal terzo periodo dell'art. 11, co. 2, della legge n. 3/2012 – le contestazioni potranno allora riguardare termini e modalità di espressione del consenso, il raggiungimento della percentuale. In altri termini, l'oggetto delle "contestazioni" di cui all'art. 12, co. 1, coincide con l'oggetto della relazione da parte dell'OCC al giudice in vista dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 10, co. 2, per l'adozione dei provvedimenti di cui al co. 2 dell'art. 12 per quanto attiene tutti i creditori ammessi al voto e che o abbiano prestato il proprio consenso o non si siano espressi.

I creditori che abbiano espresso il proprio dissenso o esclusi da esprimere il proprio consenso possono, invece, esprimere delle valutazioni in ordine alla convenienza dell'accordo. Anche tale contestazione è preclusa ai creditori ammessi a esprimere il proprio consenso in quanto questi possono esternare tale valutazione con il loro dissenso: qualora non lo facciano, e quindi approvino il piano (o si presuma legalmente che lo abbiano approvato), non possono successivamente muovere contestazioni in ordine alla convenienza.

La previsione di cui all'art. 12, co. 2, della legge n. 3/2012, dunque, conferma la natura perentoria del termine di dieci giorni per esprimere un eventuale dissenso. Infatti, in difetto, e dunque qualora vi sia una presunzione legale di consenso, quel creditore neanche è ammesso a contestare la convenienza dell'accordo nel diverso termine di dieci giorni prima dell'udienza.

Ad ogni buon conto, e solo per opportuna completezza di motivazione, si deve evidenziare come con la nota in data 22.09.2020 la Prisma SPV S.r.l. si è limitata a manifestare il proprio dissenso, senza muovere alcun rilievo alla relazione del professionista designato, esercente le funzioni di OCC, né alcuna valutazione in ordine alla convenienza dell'accordo.

4. La Prisma SPV S.r.l. ha evidenziato come l'avv. Roberta Calvi non abbia comunicato la proposta al procuratore costituito nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 380/2017 del r.g.e. di questo Tribunale e intrapresa dalla stessa reclamata nei confronti di Domenico Furfaro. Con il decreto del giudice designato in data 26.06.2020 di fissazione dell'udienza di discussione dell'accordo è stato disposto, infatti,



che *“qualora siano pendenti procedure esecutive nei confronti del debitore, la comunicazione di cui al precedente paragrafo”* – quindi, quella da effettuare *“almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, l. 3/12”* – *“sia effettuata, a cura dell’organismo, anche all’indirizzo di posta elettronica certificata dei procuratori di tutti i creditori costituiti nelle suddette procedure”*.

Nella memoria depositata in data 02.12.2020 parte reclamante dichiara che *“in sede di udienza, lo stesso Giudice delegato ha dato atto della regolarità della comunicazione, evidenziando che la svista dal parte del Gestore non incide, poiché la norma, di cui all’art. 10 comma 1, espressamente prevede che la comunicazione debba essere effettuata ai ‘creditori presso la residenza o la sede legale’, nessuna norma prevedendo, di contro, la notifica al procuratore costituito nelle eventuali e pendenti esecuzioni immobiliari. Tanto rileva ai fini della correttezza della comunicazione”*.

In verità, nel verbale dell’udienza del 25.09.2020 non si rinviene alcun provvedimento del giudice in ordine alla mancata notifica al procuratore costituito per la Prisma SPV S.r.l. nella procedura esecutiva immobiliare proposta dalla stessa nei confronti di Domenico Furfaro. Piuttosto, è il difensore di quest’ultimo che, a verbale, *“evidenzia che la comunicazione al procuratore costituito nella procedura esecutiva non è prevista dalla legge, pertanto ai fini del computo del voto non essere tenuta in considerazione”*. Né vi è alcuna statuizione in ordine a tale omessa notifica nel decreto reclamato.

Ciò opportunamente rilevato, la ragione per cui tale omissione – pacifica (e, ad ogni buon conto, in atti non si rinviene la comunicazione all’avv. Pieremilio Sammarco, procuratore costituito per la Prisma SPV S.r.l. nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 380/2017 del r.g.e. di questo Tribunale) – non è però tale da inficiare il conseguimento dell’accordo. E ciò non tanto perché non è prevista dalla legge, come ha dedotto parte reclamante, quanto piuttosto in ragione della funzione di tale ulteriore comunicazione opportunamente disposta dal giudice delegato con il proprio decreto del 22.06.2020.



Con tale decreto è stata disposto anche che, *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*.

L'art. 10, co. 2, lett. c) della legge n. 3/2012 prevede che il giudice, con il decreto di cui al co. 1 della medesima disposizione, *“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”*. In altri termini, in base alla legge la sospensione delle procedure esecutive consegue alla valutazione (e implicita dichiarazione) di ammissibilità della proposta e all'apertura della procedura, disposta dal giudice con il decreto assunto ai sensi del co. 1 dell'art. 10 della legge n. 3/2012, e permane fino a quando non diventi definitivo il decreto di omologa dell'accordo o, con tutta evidenza, fino a quando non divenga definitivo il diniego dell'omologazione dell'accordo o, ancora, la statuizione con cui si ritenga non raggiunto l'accordo (come nel caso in esame).

Ciò chiarito, è di tutta evidenza come la comunicazione anche al procuratore del creditore procedente nella – eventuale, ma nel caso in esame effettivamente pendente – procedura esecutiva immobiliare non ha la funzione di consentire l'espressione del consenso (o del dissenso) a tale creditore, a tale fine essendo preposta la comunicazione della proposta e del decreto di fissazione di udienza prevista dall'art. 10, co. 1, della legge n. 3/2012. Piuttosto, la suddetta comunicazione disposta, nel caso in esame, dal giudice ha soltanto la funzione di avvertire il creditore procedente della sospensione dell'azione esecutiva prevista dall'art. 10, co. 2, lett. c) della legge n. 3/2012.



E ciò anche perché il processo di esecuzione necessita dell'impulso del creditore procedente; ma anche perché è comunque necessario un provvedimento del g.e. che dichiari la sospensione del processo di esecuzione disposta da altro giudice (o, nel caso in esame, piuttosto dalla legge), secondo l'opinione prevalente.

Se la funzione della comunicazione disposta, con il decreto in data 26.06.2020, dal giudice delegato al procuratore costituito nella procedura esecutiva immobiliare è quella sopra indicata, e non quella di mettere il creditore in questione a conoscenza della proposta e di esprimere il proprio consenso (o meno), allora è di tutta evidenza come la mancanza di tale comunicazione non infici il perfezionamento dell'accordo ai sensi dell'art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012.

5. A seguito di riforma del decreto reclamato, spetta al Collegio svolgere le verifiche previste dall'art. 12, co. 2, della legge n. 3/2012 e, in caso positivo, omologare l'accordo.

In particolare, tale disposizione prevede: *"Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo"*.

In ragione di tutto quanto si è detto sopra, la percentuale di cui all'art. 11, co. 2, della legge n. 3/2012 si deve ritenere raggiunta. Nel caso in esame non vengono in rilievo crediti impignorabili o crediti di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo della stessa legge.

In conclusione, deve essere omologato l'accordo di ricomposizione della crisi da sovraindebitamento di cui al testo trasmesso dall'avv. Roberta Calvi, professionista designato, ai creditori e ne deve essere disposta la pubblicazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, della legge n. 3/2012.

Le spese del presente giudizio di reclamo seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra reclamante e reclamata costituita e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del pregio dell'attività difensiva prestata (art. 4, co. 1, del d.m. 10.03.2014, n. 55).



Nessuna statuizione deve essere assunta, invece, in ordine alle spese di lite tra Domenico Furfaro e l'Agenzia delle entrate Riscossione, poiché la stessa non si è costituita nel presente giudizio e non ha resistito al reclamo proposto.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, così provvede: **accoglie** il reclamo proposto da Domenico FURFARO avverso il decreto emesso in data 12.10.2020 (comunicato in data 13.10.2020) dal giudice designato per la procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 12/2020 A.R. di questo Tribunale;

omologa, per l'effetto, l'accordo di ricomposizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla proposta di Domenico FURFARO recante la data del 29.04.2020;

dispone che la proposta suddetta e il presente decreto siano inseriti, a cura della Cancelleria, nel sito web di questo Tribunale;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento di omologazione diventi definitivo, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che, successivamente all'effettuazione del pagamento dell'ultima rata da € 333,48 prevista dall'accordo, la PRISMA SPV S.R.L. provveda alla cancellazione dell'ipoteca volontaria concessa da Domenico FURFARO a garanzia del mutuo ipotecario stipulato con la Unicredit S.p.A.;

condanna la PRISMA SPV S.R.L. a rimborsare a Domenico FURFARO le spese del presente giudizio di reclamo, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed € 147,00 per spese esenti, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, del d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;

nulla per le spese di lite tra Domenico FURFARO e l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.



SI COMUNICHI.

Civitavecchia, 22.12.2020

IL PRESIDENTE
Riccardo Rosetti



AVV. NORBERTO VENTOLINI
Via Luigi Bellati n. 3 – 01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766.1813150- Fax 0766-030597
c.f. VNTNBR70E05C773J
P.IVA 01713400560

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (art. 7 e ss. Legge 3/2012)

Proponente: Sig. Furfaro Domenico

Gestore nominato: Avv. Roberta Calvi

Giudice Delegato: Dott. Giuseppe Bianchi



Per il proponente: **Domenico FURFARO** nato a Roma il 02.06.1980 (C.F. FRFDNC80H02H501Z) e residente in Santa Marinella in Via Enrico Fermi n. 3 rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini, (c.f.: VNTNBR70E05C773J, indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento del 23/04/2020 (all.1), ha nominato, quale Gestore l'Avv. Roberta Calvi del Foro di Civitavecchia, con studio in Ladispoli (RM) al Viale Italia n.51, la quale ha accettato l'incarico.

1. CAUSE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:

Il proponente versa in una grave situazione debitoria, alla quale non è più in grado di far fronte, in considerazione delle sue attuali disponibilità finanziarie in raffronto ai debiti contratti, sia per esigenze personali che derivanti da oneri tributari inerenti il proprio lavoro che non è stato in grado di onorare.

Ed invero, il ricorrente ha operato nel settore immobiliare, nella qualità di socio di S.r.l., sino all'anno 2016, e successivamente, quale socio di S.r.l. e dipendente assunto a tempo indeterminato.

E' notorio che il settore immobiliare, dal 2008, ha subito una grave contrazione, determinando una crisi del settore, derivante sia dalla minor richiesta di acquisto di detti beni, cui è seguita una fisiologica riduzione del valore dei beni immobili, sia dalla contrazione dei delle commesse per la costruzione di nuovi immobili e per ristrutturazioni.

Tale situazione ha determinato progressivamente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, il quale non solo si è trovato esposto per le garanzie fideiussorie



prestate a favore della società con la quale operava, ma, a causa dell'evidente contrazione delle commesse, che ha comportato una conseguenziale contrazione di utili, si è visto nell'impossibilità di garantire il rimborso dei debiti assunti per esigenze personali.

Allo stato attuale, pertanto, l'istante si trova in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che legittima la presente proposta di accordo, che verrà sottoposta all'attenzione del nominato Gestore.

2. ESAME DELLO STATO PASSIVO DELL'ISTANTE

Ai fini della presente proposta si evidenzia la complessiva posizione debitoria del sig. Furfaro Domenico, ricostruita in forza della documentazione richiesta ed inerente estratti acquisiti presso il CRIF (all.2); Centrale Rischi Banca Di Italia (all.3), estratto di ruolo dell'Agenzia Entrate - Riscossione (all.4); carichi pendenti Agenzia Entrate (all.5), nonché in forza di ulteriori accertamenti svolti dal Professionista nominato allo svolgimento dei compiti e funzioni di Organismo di composizione della crisi, Avv. Roberta Calvi.

A maggiore esautività, nella seguente **Tabella n.1** si elencano i debiti per i quali l'istante risponde, quale obbligato in solido in via diretta e/o di garanzia, con indicazione dell'importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.

Tabella 1:

Nr. Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Valore Fideiussione	garantito Ipoteca	Importo debito
(A) Prisma SPV	privilegiato	mutuo		131.216,00	€ 131.216,00
(B) Prisma SPV	chirografo	Prestito			€ 18.044,00
(C) AdE Riscossione	priv. legale	varie cartelle			€ 33.475,78
(D) AdE Pendenti	priv. legale	varie cartelle			€ 961,54
TOTALE					€ 183.697,32

2.1) *Dettaglio dei debiti Sig. Domenico Furfaro*

In ordine ai debiti indicati nella superiore tabella, si specifica la loro natura come segue:

(A) trattasi di somme derivanti da mutuo ipotecario acceso presso la Banca Unicredit, come si evince dall'estratto CRIF (già all.2) e Banca d'Italia (già all.3), il cui credito residuo ammonta ad € 131.216,00, credito che risulta oggi in favore della soc. Prisma SPV quale cessionaria del credito della Unicredit Banca;

(B) trattasi di somme derivanti da prestito personale acceso presso la Banca Unicredit, come si evince dall'estratto CRIF (già all.2) e Banca d'Italia (già all.3).



Il debito residuo ammonta ad € 18.044,00, oggi in favore del creditore soc. Prisma SPV in qualità di cessionaria residuo ammonta ad € 18.044,00;

(C) trattasi di somme derivanti da cartelle emesse dall' Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione, giusto estratto degli archivi dell' agente alla riscossione (già in all.4) per un importo pari ad € 33.475,78;

(D) trattasi di somme derivanti da carichi pendenti dell' Agenzia delle Entrate, viste le risultanze del sistema informativo dell' anagrafe tributaria (già all.5) per un importo, al netto delle cartelle già iscritte al ruolo dell' agente alla riscossione di € 961,54.

3. ESAME DELLO STATO ATTIVO

3.1) crediti dell'istante:

Si dà atto che risultano, in favore dell'istante, le seguenti posizioni di credito riassunte nella seguente Tabella 3, con specifica delle relative voci:

Tabella 3: elenco crediti

Disponibilità liquide	riferimento	Importo
a) carta Superflash	31.12.2019	€ 354,00
Reddito	riferimento	Importo
b) reddito lordo	Anno 2016	€ 8.191,17
c) reddito lordo	Anno 2017	€ 24.487,77
d) reddito lordo	Anno 2018	€ 16.390,99

In ordine ai crediti di cui alla superiore tabella si specifica che:

(a) trattasi del residuo della Carta Superflash rilasciata dalla Banca Intesa San Paolo intestata al Sig. Furfaro Domenico, come risultante dall'ultimo estratto conto (all.6) pari ad € 345,00;

(b+c+d) trattasi del reddito lordo relativo agli anni 2016, 2017, 2018, determinato in forza di certificazioni uniche rilasciate dai datori di lavoro che si allegano (all.7).

3.2) Beni immobili e mobili

Si evidenzia che risultano in proprietà dell'istante i seguenti beni Immobili e mobili, che si indicano nella successiva Tabella 4, con specificazione delle relative voci:

Tabella 4: elenco dei beni:

BENI IMMOBILI				
Nr.	Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
(a)	Via E. Fermi n. 3 Santa Marinella	Fgl. 9, Part. 624, Sub. 8 Cat. A/2	1/1	€ A+B 57.400,00
(b)	Via E. Fermi n. 3 Santa Marinella	Fgl. 9 Part. 624, Sub 502 Cat. C/6	1/1	€ A+B 57.400,00
BENI MOBILI REGISTRATI				
Nr.	Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà	Stima
(c)	Fiat 500	RMG74266 del 1971	1/1	€ 500,00
(d)	Harley Davidson	DY81036 del 2012	1/1	€ 6.000,00
ALTRI BENI MOBILI				
Nr.	Oggetto	Dati	Proprietà	Stima
(e)	Full Service Immobiliare 2016 S.r.l.	Quote societarie	1/1	€ 9.000,00
(f)	Full Service Immobiliare S.r.l.	Quote societarie	1/1	€ 9.000,00
			TOTALE	



In ordine ai beni di cui ai punti alla superiore tabella si specifica quanto segue:

- Beni Immobili (a)+(b)

Trattasi, come da visura catastale (all.8), di abitazione civile più autorimessa in piena proprietà al sig. Domenico Furfaro, sita in Santa Marinella (Rm) Via E. Fermi n. 3.

In forza di ispezione ipotecaria sui beni (all.9) e relative note si evidenziano i gravami riscontrati su detti beni come segue:

- 1) iscrizione contro del 9.5.2007, RP 1619-RG. 5843, inerente ipoteca volontaria a garanzia di mutuo (all.10), credito oggi evidenziato in favore della cessionaria Prisma SPV;
- 2) iscrizione contro del 17.11.2014, RP 1157-RG. 10547, inerente Ipoteca Legale derivante da ruolo in favore di Equitalia Sud, oggi Agenzia Entrate-Riscossione, per la somma indicata quale posizione di debito per € 33.475,78 (all.11);
- 3) trascrizione contro del 16.01.2018, RP 256-RG. 354, inerente pignoramento immobiliare da parte della Banca Unicredit, posizione oggi in capo alla cessionaria Prisma Spv (all.12).

In forza di detto pignoramento, è stata introdotta procedura esecutiva immobiliare con assunto R.g.e.i. n. 380/2017, pendente dinanzi all'intestato Tribunale di Civitavecchia, nella quale l'immobile è stato oggetto di valutazione in forza di perizia resa dal nominato CTU Arch. Mario Silvaroli (all.13), che ne ha determinato il valore di vendita in € 57.400,00.

Beni mobili registrati (c-d):

Come da visura PRA (all.14), l'istante risulta proprietario di autovettura marca Fiat, modello 500, immatricolata nel 1971, Targa RMG74266 per un valore di stima di € 500,00, nonché di motoveicolo marca Harley Davidson, immatricolata nel 2012, targa DY81036, valore stimato euro 6.000,00.

Ulteriori beni/quote societarie (e+f):

Come da allegate visure della Camera di Commercio (all.15 e 15.1) il sig. Furfaro risulta titolare di quote societarie pari al 90% del capitale sociale.

4. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza che si allega (all.16), risulta il seguente nucleo familiare:

- a.1) sig. Rocco Furfaro (padre)
- a.2) sig.ra Girolama Gallo (madre)
- a.3) sig. Domenico Furfaro

Tutti i soggetti sopra indicati sono formalmente residenti in Santa Marinella alla Via Enrico Fermi n. 3.



Si precisa che il Sig. Furfaro risulta sposato con la Sig.ra Conti Pasquarello Maria Cristina e dalla loro unione è nato in data 24.01.2012 il figlio Riccardo, i quali risiedono in altro immobile.

Il ricorrente dichiara che le spese di sostentamento proprio e della propria famiglia ammonta ad euro 16.244,00, come da dichiarazione che si allega (all.17).

E' opportuno evidenziare che, per le spese inerenti l'alloggio (quali condominio e utenze) dell'immobile nel quale il Furfaro risulta proprietario e residente con i propri genitori, dette spese sono integralmente sostenute dai genitori stessi. Di contro, per le spese necessarie alle esigenze proprie e di sostentamento della propria famiglia (indicate quali spese di trasporto e spese personali e familiari in sede di dichiarazione) le stesse vengono sostenute al 50% ciascuno con la moglie, la quale dispone di reddito proprio, come da buste paga che si allegano (all.18) e di abitazione di sua proprietà.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE

Non risulta che il Sig. Furfaro abbia compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni, giuste visure ipotecarie (già in all.9), né che lo stesso abbia subito protesti, come da certificazione che si allega (all.19).

6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Si procede ad illustrare le modalità proposte di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Il sig. Furfaro propone quanto segue:

a) In ordine al credito: Unicredit S.p.a. ora Prisma Spv- mutuo ipotecario-euro 131.216,00.

Per la soddisfazione del credito ipotecario vantato dalla Unicredit ora Prisma Spv, nel rispetto del dettato dell'art. 7 della legge 3/2012, il quale prevede che: *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"* il sig. Furfaro propone il pagamento dilazionato della somma di euro **68.030,25:**

Detta somma è stata determinata considerando il valore di vendita del bene immobile gravato da ipoteca e come determinato in sede di esecuzione immobiliare, pari ad euro 57.400,00, maggiorata di interessi calcolati al tasso del 2,05 per cento, determinati in considerazione delle tempistiche di detto pagamento, che si specificano come segue.

Tempistiche pagamento:

Considerato che il mutuo in oggetto aveva scadenza nel 2037, il sig. Furfaro propone di pagare la somma su indicata con ratei mensili, comprensivi di quota



capitale ed interessi, di euro 333,48 pagamento dilazionato nell'arco di 17 anni, quindi in 204 rate.

La prima rata verrà versata entro 30 giorni dall'omologa della presente proposta.

b) In ordine al credito: Unicredit S.p.a. ora Prisma SPV - prestito-euro 18.044,00.

Per la soddisfazione dell'ulteriore credito vantato dalla Unicredit S.p.a. ora Prisma Spv e pari ad euro 18.044,00, il sig. Furfaro propone il pagamento dilazionato del 10% di detta somma, pari ad euro 1.804,40.

Tempistiche pagamento:

Il pagamento della su indicata somma verrà effettuato in 24 rate di importo pari ad euro 75,18.

La prima rata verrà versata entro 30 giorni dall'omologa della presente proposta.

c) in ordine al credito: Agenzia Entrate-Riscossione e Agenzia Entrate: - euro 34.437,32.

Il sig. Furfaro propone il pagamento dilazionato del 10% del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione di € 33.347,78 e del credito dell'Agenzia Entrate per carichi pendenti pari ad euro 961,54 (totale 34.437,32) per la somma di euro 3.443,73.

Tempistiche pagamento:

Il pagamento dilazionato della somma su indicata verrà effettuato in 24 rate di importo pari ad euro 143,49.

La prima rata verrà versata entro trenta giorni dall'omologa della proposta.

Il sig. Furfaro provvederà ad effettuare gli indicati pagamenti alle indicate scadenze, dandone pronta comunicazione e fornendo relativa prova degli stessi al Gestore nominato, così sino all'estinzione dei debiti.

Inoltre, si evidenzia che le spese di procedura verranno determinate in base al regolamento dell'O.c.c. di riferimento.

7. VALUTAZIONE FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA E SPECIFICA PAGAMENTI.

Al fine di evidenziare la piena fattibilità della presente proposta, nonché indicare analiticamente i pagamenti e loro modalità, come su specificati, ci si riporta al "Piano di accordo" che si allega alla presente (all.24) per esserne parte integrante, tanto al fine di consentire ogni più corretta valutazione sia da parte del nominato Gestore, che da parte del Giudice e dei creditori, questi ultimi chiamati ad esprimere il loro voto ed ai quali è rimessa ogni valutazione sulla fattibilità economica della proposta.

In questa sede si rendono opportune due considerazioni.

7.1) Sul pagamento dilazionato del creditore privilegiato.



Come rilevato, nella presente proposta si è previsto il pagamento non integrale del creditore ipotecario di primo grado, Unicredit S.p.a. ora Prisma Spv, nel rispetto del principio sancito dall'art. 7 della legge 3/2012, che prevede detta possibilità purché sia garantito al creditore privilegiato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione.

Ulteriormente, si è previsto il pagamento dilazionato della somma offerta in 17 anni. Detta modalità è oggi da ritenersi pienamente ammissibile in considerazione del consolidato orientamento sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17384/2019, che ha previsto detta possibilità, statuendo che il creditore, non ottenendo ovviamente un pagamento immediato, abbia diritto di voto.

Pertanto si considera giuridicamente corretta la proposta formulata.

2) Sulla parziale soddisfazione del creditore ipotecario Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nella presente proposta si è offerto il pagamento parziale del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, credito in forza del quale è stata iscritta ipoteca legale sul bene immobile del sig. Furfaro Domenico.

Ferma la valutazione economica in ordine al pagamento, rimessa ovviamente al creditore, vi è da evidenziare che la proposta formulata è in grado di consentire una soddisfazione parziale di detto credito che l'Agenzia non potrebbe ottenere qualora l'immobile fosse venduto all'asta in sede esecutiva, o in sede di procedura di liquidazione.

Tanto in ordine alla evidente considerazione della prevalenza dell'ipoteca di primo grado iscritta anteriormente dalla Banca a garanzia del mutuo concesso al sig. Furfaro, considerando che il credito della Banca è pari ad euro 131.216,00, a fronte di un valore del bene, come stimato in sede di esecuzione, di 57.000,00 euro.

Pur dove detto bene fosse venduto alla prima asta, è ovvio che la somma ottenuta andrebbe a soddisfare parzialmente solo il creditore ipotecario di primo grado.

Non vi è, quindi, chi non veda come la presente proposta, nel rispetto dei diritti di privilegio e prelazione, sia finalizzata a garantire una soddisfazione, seppur parziale, di tutti i creditori, soddisfazione che gli stessi non potrebbero diversamente ottenere né in sede esecutiva, né in sede di liquidazione.

Tanto al fine di rilevare la fattibilità, in senso giuridico, della formulata proposta.

8. PERCENTUALI DI VOTO

Ai fini dell'omologa della presente proposta è necessario il parere positivo dei creditori che rappresentano il 60% del credito complessivo pari ad euro 183.697,32,



dovendosi considerare anche il voto del creditore privilegiato ipotecario in presenza di pagamento dilazionato nel tempo, dilazionamento espressamente ammissibile in sede di proposta di accordo (Cass. 17834/2019).

Pertanto si indicano le percentuali di voto come segue:

PERCENTUALI DI SODDISFAZIONE E DIRITTI DI VOTO				
<i>Creditore</i>	<i>Vantato</i>	<i>Voto</i>	<i>%</i>	<i>Soddisfatto</i>
Prisma SPV	€131.216,00	71,43%	100%	€68.030,25
Prisma SPV	€18.044,00	9,82%	10%	€1.804,40
AdE Risc. e Pendenti	€34.437,32	12,61%	10%	€3.443,73
Totale debito €183.697,32		soddisfatto		€ 73.278,38

e così pari al 100% dei crediti ammessi al voto.

8. CONCLUSIONI

8.1 Compensi

Ai fini della liquidazione del Professionista nominato, si dà atto che l'importo stabilito in base al Regolamento dell'OCC di riferimento, deve ritenersi in prededuzione quale spesa di procedura, e sarà versato nei termini e condizioni stabilite concordemente tra l'OCC ed il ricorrente.

Detto importo è stato determinato in euro 1.500,00 oltre oneri di legge, come si evidenzierà anche in sede di relazione da parte del nominato gestore.

8.2 Apertura della procedura

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora i sig. chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, c. 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, c. 2.

Si chiede altresì la sospensione di ogni eventuale ed ulteriore procedura esecutiva oltre alla sospensione della procedura esecutiva pendente al Tribunale.

Si allegano i seguenti documenti:

- ◆ 1. Nomina Gestore
- ◆ 2. CRIF



- ▶ 3. Banca di Italia
- ▶ 4. Estratto Ruolo AdE-Risch.
- ▶ 5. Carichi pendenti AdE
- ▶ 6. Estratto conto carta Superflash
- ▶ 7. Certificazioni uniche anni 2016;2017;2018.
- ▶ 8. Visura catastale
- ▶ 9. Ispezione ipotecaria
- ▶ 10. Nota iscrizione contro del 9.5.2007-RP.1619-RG. 5843
- ▶ 11. Nota iscrizione contro del 17.11.2014-RP. 1157-RG.10547
- ▶ 12. Nota trascrizione pignoramento del 16.1.2018;
- ▶ 13. Perizia esec. Imm. 380/2017- Arch. Mario Salvioli;
- ▶ 14. Visure al Pra
- ▶ 15. Visura Camera Comm.-Full Service Imm. 2016 srl
- ▶ 15.1. Visura Camera Comm.-Full Service Imm. Srl;
- ▶ 16. Certificato residenza e stato famiglia
- ▶ 17. Spese sostentamento nucleo familiare.
- ▶ 18. Buste paga sig.ra Conti Pasquarello Maria.
- ▶ 19. Visura protesti
- ▶ 20. Ruolo canc. Imm e mob
- ▶ 21. Ruolo canc. Lavoro
- ▶ 22. Ruolo canc. civile
- ▶ 23. Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale
- ▶ 24) "Piano di Accordo per la composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Con osservanza

Tarquinia li 29.04.2020.

Avv. Norberto Ventolini

